



*L'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA

E

**AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di
FIRENZE**



*L'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

E

L' AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di FIRENZE

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA, con sede in via Mannelli n.113 C.A.P. 50136, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Generale Dott.re Domenico Petruzzo, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (qui di seguito indicato come USRT),

e

L' AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di Firenze, con sede in via degli Arazzieri n.4 – C.A.P. 50129, c.f.80039250487, rappresentata da Avv.Gianni Cortigiani, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Avvocato Distrettuale (qui di seguito indicata come Avvocatura dello Stato),

VISTI

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sulla "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro", a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 5;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali", ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;



*L'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme relative al riordino degli Istituti tecnici”, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali”, di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

la direttiva del MIUR 15 luglio 2010, n. 57, “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici”, a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010, n.65, “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali”, a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici– secondo biennio e quinto anno”, a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali”, a norma dell’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87-secondo biennio e quinto anno e le successive integrazioni apportate con DPR n.133 del 31 luglio 2017;

la legge 13 luglio 2015, n.107, riguardante la “Riforma del sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell’art.1;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107;

la “Guida operativa per la scuola” del MIUR, relativa all’attività di alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota protocollo 9750 dell’8 ottobre 2015 della DG Ordinamenti con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro alla luce delle innovazioni normative introdotte dal sopra citato art.1, commi 33-43 della Legge 107/2015;

l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2018,



*L'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

prot. n. 16 del 04/08/2017;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro tra cui la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

il decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195, adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di adozione del "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";

la circolare INAIL n.44 del 21 novembre 2016 relativa agli "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi";

le Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), 2009/C 119/02;

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo al Comitato delle regioni Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici, Strasburgo, 20.11.2012 COM(2012) 669 final;

la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013 C 120/01);

la Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia, Bruxelles, 2.6.2014 COM (2014) 413 final;

CONSIDERATO CHE

è interesse delle Parti contraenti definire e mettere in atto forme di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

PREMESSO CHE

l'USRT si propone di

- rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di proficue competenze utilizzabili nel mercato del lavoro;
- promuovere il tema dell'alternanza scuola-lavoro nell'ambito del patrimonio culturale in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";



*L'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

- accompagnare l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- supportare le istituzioni scolastiche nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni, favorendo, a questi fini, intese tra le scuole e i soggetti pubblici e privati operanti nei territori di riferimento delle stesse;
- sostenere le iniziative, poste in essere dalle scuole, finalizzate a promuovere l'orientamento degli studenti, con riferimento alla scelta dei successivi percorsi di studio o di lavoro per valorizzarne vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento individuali;
- monitorare le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola lavoro.

L'Avvocatura dello Stato intende:

- sviluppare la cultura giuridica presso le giovani generazioni;
- rendere disponibili le proprie competenze professionali per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano;
- realizzare sinergie con il sistema scolastico regionale contribuendo, attraverso la sua attività di promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura giuridica;
- promuovere le politiche a favore dell'alternanza scuola lavoro poiché ciò può rappresentare per i giovani studenti una forma di ingresso privilegiata nel mondo del lavoro e una forma di orientamento per la scelta universitaria;
- sostenere l'educazione e la cultura della formazione per l'acquisizione di competenze che possano corrispondere ai fabbisogni del territorio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e finalità

Con il presente Protocollo l'USRT e l'Avvocatura dello Stato, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, intendono disciplinare la collaborazione finalizzata a promuovere e sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel quadro di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107 e s.m.i. attraverso azioni integrate e congiunte per la messa a sistema di un modello condiviso.

Art. 2

Impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Per le finalità di cui all'art. 1, l'USRT s'impegna a:

- dare diffusione del presente protocollo d'intesa presso le scuole secondarie di secondo grado della Regione Toscana;



*L'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

- collaborare con l'Avvocatura dello Stato ai fini dell'individuazione delle specifiche esigenze del sistema scolastico e della definizione delle caratteristiche dell'offerta di accoglienza in alternanza scuola-lavoro;
- facilitare le relazioni tra l'Avvocatura dello Stato e le scuole interessate alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- contribuire all'identificazione delle scuole con cui realizzare i progetti di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Avvocatura dello Stato presso la propria sede;
- collaborare con l'Avvocatura dello Stato e le scuole di cui al punto precedente alla progettazione dei singoli percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo n.77/2005 e dell'art. 1, comma 40 della legge n.77/2005;
- monitorare e valutare l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati in esecuzione del presente Protocollo;
- dare diffusione degli esiti dell'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo nell'ambito della propria comunicazione istituzionale.

Art. 3

Impegni dell'Avvocatura dello Stato

Per le finalità di cui all'art. 1, l'Avvocatura dello Stato si impegna a:

- collaborare con l'USRT ai fini dell'individuazione delle specifiche esigenze del sistema scolastico e della definizione delle caratteristiche dell'offerta di accoglienza in alternanza scuola-lavoro presso la propria sede;
- definire annualmente il numero massimo di studenti che possono essere accolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la propria sede, dopo che i medesimi abbiano svolto il corso sulla sicurezza generale e specifica e dall'Istituzione Scolastica di appartenenza siano stati assicurati presso l'INAIL e siano stati coperti da una polizza per la responsabilità civile verso terzi (vedasi Guida operativa per l'alternanza scuola-lavoro del 5 ottobre 2015, pag. 45);
- identificare le scuole con cui realizzare i progetti di alternanza scuola-lavoro attivati presso la propria sede, tenuto conto delle indicazioni dell'USRT e fermo restando per gli ammessi il rispetto degli obblighi di riservatezza in merito ai dati appresi e del segreto di ufficio, anche alla luce della vigente normativa sulla privacy nei termini di cui alla Circ.AGS 28/18 dell'Avvocatura Generale dello Stato e relativo allegato;
- progettare con le scuole di cui al punto precedente, in collaborazione con l'USRT, gli specifici percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- collaborare con l'USRT ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati in esecuzione del presente Protocollo;
- supportare la diffusione degli esiti dell'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo nell'ambito della propria comunicazione istituzionale.

Art. 4

Gruppo di coordinamento

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi da realizzare, si istituisce, a titolo gratuito, un gruppo di coordinamento,



*L'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

rappresentativo degli enti firmatari costituito da un numero non superiore a tre rappresentanti per ognuno dei due Enti. Per USRT sarà costituito almeno da due rappresentanti dell'Ufficio III – Unità Organizzativa 3; per l'Avvocatura dello Stato sarà costituito da almeno due rappresentanti.

Art. 5 Pubblicizzazione

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme ritenute più idonee.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel dare esecuzione al presente Protocollo, si impegnano al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

Art. 7 Durata

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della stipula e ha **durata triennale**, a copertura delle annualità scolastiche 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

Art.8 Modifiche e integrazioni del Protocollo

Ogni sopraggiunta necessità di modificare o integrare il presente Protocollo formerà oggetto di appositi atti aggiuntivi predisposti e sottoscritti con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

Art.9 Oneri

Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto patrimoniale e pertanto non è soggetto a registrazione a termine fisso.

Firenze, 22 giugno 2018

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana

Domenico Petruzzo

Per l'Avvocatura dello Stato

Gianni Cortigiani

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRTO al numero 12406.